

FAQ AVVISO AVVIAMENTO DISABILI 2020

ATTENZIONE, PRIMA DI INSERIRE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SI INVITA A LEGGERE CON ATTENZIONE L'AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIAMENTO DEI DISABILI 2020, IL MODULO DELLA DOMANDA, LE PRESENTI FAQ E TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI.

Si invita, inoltre, a prestare la massima attenzione alle parti da compilare della domanda e, di conseguenza, inserire tutte le informazioni necessarie e spuntare le voci e i campi utili

Invio Domanda

1) D. La domanda di partecipazione all'avviso deve essere inviata solo attraverso la piattaforma on-line, oppure può essere consegnata anche a mano?

R. La domanda può essere trasmessa solo tramite piattaforma on line. L'invio della domanda sarà consentito solo a partire dal giorno 18 gennaio 2021 e comunque entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 29/01/2021.

Non verranno prese in carico le domande trasmesse con modalità diverse da quella sopra indicata.

2) D. E' possibile avere supporto per l'inserimento della domanda on line?

R. È possibile ricavare tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari attraverso la consultazione di un elenco di risposte alle domande frequenti o specifiche pubblicato sul sito SPAZIO LAVORO, comunque, qualora sia necessario un ulteriore supporto informativo o specifiche indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda, questo può essere richiesto nei seguenti modi:

Per mail inviando richiesta all'indirizzo callcenterimpiego@regione.lazio.it

Per telefono al numero verde 800.81.82.82;

Per telefono, contattando il proprio Centro Impiego di appartenenza sul territorio della Regione Lazio, attraverso il supporto di un operatore, rintracciabile al seguente Link:

<http://spaziolavoro.regione.lazio.it/pages/news/avviso-novit%C3%A0-sulle-modalit%C3%A0-di-erogazione-dei-servizi-dei-centri-l%E2%80%99impiego>

In presenza presso il proprio CPI, previo appuntamento da concordare anticipatamente, nel rispetto delle disposizioni anti-covid, e solo in caso di disponibilità.

In nessun caso gli operatori si sostituiranno al candidato nella presentazione della domanda, che rimane di competenza esclusiva dell'interessato.

3) La residenza effettiva e quella riportata nel documento non corrispondono, quale va indicata nella domanda di partecipazione all'avviso?

R. La residenza da indicare nella domanda di partecipazione è quella effettiva.

4) **D. Come ci si deve comportare laddove, a seguito dell'invio a mezzo piattaforma on line, appaia il messaggio "Troppi utenti connessi. Si prega di riprovare in un secondo momento."?**

R. è opportuno riprovare a inviare la domanda, anche in fasce orarie differenti.

5) **D. Che succede se inviamo più di una domanda?**

R. Viene presa in considerazione solo ed esclusivamente l'ultima domanda inviata, dando quindi per scontato che l'invio multiplo sia dovuto ad una modifica di precedente invio errato.

6) **D. Posso modificare una domanda già inviata?**

R. Non è possibile modificare una domanda già inviata, ma è possibile inviarne una nuova (vedere punto 5)

7) **D. Se nelle domanda ho dimenticato di inserire i carichi familiari o parte di questi, oppure ho erroneamente ommesso di crocettare la voce riferita all'importo del reddito, posso integrare la domanda?**

R. Non è possibile modificare una domanda già inviata, ma è possibile inviarne una nuova (vedere punto 5). Si ricorda che sarà ritenuta valida l'ultima domanda inviata, sul presupposto che con l'ultimo invio si è inteso correggere gli errori e/o le omissioni commessi nelle precedenti domande.

Si sottolinea che in caso siano stati commessi errori e/o omissioni, questi possono essere sanati nel periodo valido per la trasmissione delle domande di partecipazione (18/01/2021 – 29/01/2021) attraverso l'invio di nuove domande, da presentare entro e non oltre il 29/01/2021, con le modalità previste.

Successivamente non potranno in alcun modo essere sanati gli errori, le inesattezze, le dimenticanze e/o le omissioni commesse nella compilazione dell'ultima domanda inviata (compresi i dati concernenti il reddito, i carichi familiari, l'invalidità, l'iscrizione, ecc.).

Farà fede l'ultima domanda inviata e gli Uffici competenti non terranno in considerazione, anche in fase di riesame, delle correzioni, integrazioni, rettifiche o precisazioni presentate dopo che sia spirato il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, salvo il caso in cui non si ravvisino i presupposti per l'esercizio dell'autotutela ovvero dell'istituto del soccorso istruttorio.

8) **D. Posso omettere di indicare l'importo del reddito percepito nell'anno 2019?**

R. No. Non è assolutamente consentito omettere l'indicazione del reddito. Si deve scegliere tra le opzioni indicate. Se nel 2019 non si è percepito alcun reddito, imputabile personalmente al dichiarante e derivante da lavoro ovvero da beni mobili o immobili, valido ai fini IRPEF, occorre crocettare la prima casella.

DICHIARA

- di non aver percepito alcun reddito** nel corso dell'anno 2019 *oppure* **di aver percepito un reddito complessivo lordo personale comprensivo del patrimonio immobiliare inferiore agli 8.000 € e non comportante l'obbligo di dichiarazione fiscale;**

Analogamente, dovrà essere scelta la prima casella anche nel caso in cui la somma dei redditi da lavoro, da beni mobili e immobili, validi ai fini IRPEF, sia superiore a zero, ma inferiore ad euro 8000.

Se invece il reddito imponibile valido ai fini IRPEF del dichiarante sia superiore ad euro 8.000 (ottomila), sommando i redditi da lavoro, da beni mobili e immobili, dovrà essere selezionata la voce corrispondente alla relativa fascia di reddito.

Si specifica che, se non è stato percepito alcun reddito nel 2019 ovvero non è stata presentata nessuna dichiarazione reddituale [Certificazione Unica (ex CUD), Modello Unico PF (ex Unico) oppure Mod. 730] è possibile omettere di crocettare la relativa voce tra i campi afferenti le modalità di rilevazione del reddito:

Il reddito è rilevato da:

- MODELLO 730-3 2020 – RIGO 11
- MODELLO UNICO PF (ex UNICO)
- CERTIFICAZIONE UNICA 2020 – DATI FISCALI - RIGO 1

SI RICORDA CHE GLI UFFICI PROVVEDERANNO A VERIFICARE TUTTI I DATI DICHIARATI

9) D. Nella domanda di partecipazione all'avviso è necessario indicare il giorno preciso di conseguimento del diploma?

R. È sufficiente indicare l'anno scolastico di conseguimento

10) D. E' possibile inoltrare domanda di partecipazione all'avviso se non si risiede nella Regione Lazio?

R. Il requisito della residenza in Regione Lazio non è previsto dall' avviso ma è prevista l'iscrizione presso le liste tenute da uno dei CPI della Regione Lazio. Quindi potranno partecipare solo gli iscritti ex. Legge 68/99 presso uno dei CPI della Regione Lazio.

11) D. È possibile presentare la domanda di partecipazione all'avviso se ho effettuato l'iscrizione alle liste disabili presso uno dei CPI della Regione Lazio dopo il 15/12/2020?

R. NO, non è possibile. Il requisito di iscrizione alle liste disabili ex art. 8 della l.68/99, tenute da uno degli Uffici SILD della Regione Lazio, deve essere posseduto alla data di pubblicazione dell'Avviso (15/12/2020)

12) D. è possibile presentare la domanda di partecipazione all'avviso se ho trasferito la mia iscrizione alle liste disabili presso uno dei CPI della Regione Lazio dopo il 15/12/2020?

R. NO, non è possibile

13) D. Se il 20/12/2020 ho cambiato residenza ed ho trasferito la mia iscrizione alle liste disabili dal CPI di Cisterna di Latina al CPI di Bracciano, per quali posti partecipo? La mia domanda di partecipazione sarà valida? Quale CPI di iscrizione dovrò indicare?

R. La domanda di partecipazione all'avviso sarà valida. Nella domanda di partecipazione dovrà indicare il CPI presso cui era iscritto al momento della pubblicazione dell'Avviso e comporterà la partecipazione per i posti di lavoro afferenti l'ambito territoriale della Provincia di Latina

14) D. Nella domanda è corretto indicare un indirizzo mail PEC?

R. Nella domanda di partecipazione non è possibile nè corretto indicare un indirizzo mail PEC. Nella schermata della piattaforma on line, utile per inoltrare la domanda, deve essere indicato un indirizzo mail NON PEC a cui ricevere la notifica di recapito della domanda e il relativo numero di protocollo.

15) D. Se non ho una mia casella mail, posso ugualmente inviare la domanda?

R. No in quanto la notifica di ricezione, nonché la ricevuta con il protocollo identificativo, viene inviato esclusivamente all'indirizzo email personale.

16) D. Quali familiari posso mettere a carico?

R. è possibile mettere solo i familiari di seguito indicati:

- Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- Il partner in unione civile così come specificato dall'art.1, co.2 della l.76/2016;
- Il convivente di fatto, così come specificato dall'art. 1, co.36 della l.76/2016;
- I figli (compresi i figli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e gli affiliati) indipendentemente dall'età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi.

17) D. In quali casi posso mettere a carico il coniuge o il partner in unione civile o il convivente di fatto?

R. I suddetti familiari, per risultare a carico, devono appartenere al nucleo familiare rilevabile dallo stato di famiglia e avere un reddito complessivo annuo, riferito all'anno in corso, pari o inferiore a Euro 2.840,51 lordi.

18) D. In quali casi posso mettere a carico i figli?

R. Per poter mettere a carico i figli è necessario che appartengano al nucleo familiare, rilevabile dallo stato di famiglia, indipendentemente dall'età. Inoltre, ciascun figlio deve avere un reddito complessivo annuo, riferito all'anno in corso, pari o inferiore a Euro 2.840,51 lordi. I figli possono essere a carico se, e solo se, l'altro genitore risulta in stato di disoccupazione.

19) D. Per essere a carico i familiari devono essere iscritti come disoccupati al Centro per l'impiego?

R. Non è necessario che i figli siano iscritti al CPI.

Occorre però precisare che i figli minori e i figli maggiorenni dediti agli studi non devono essere iscritti, mentre i figli maggiorenni che non siano dediti agli studi sarebbe opportuno che risultassero aver dichiarato l'immediata disponibilità al lavoro al CPI.

Gli altri familiari sopra indicati (Risposta n.17), per poter essere messi a carico, devono possedere uno stato di disoccupazione attivo.

Si ricorda comunque che tutti i familiari, per essere messi a carico, devono possedere un reddito, al lordo degli oneri deducibili, inferiore o uguale ad euro 2840,51 (con eccezione dei figli minori di 24 anni, il cui reddito lordo non deve superare gli euro 4000).

20) D. Il mio compagno sta lavorando, ma guadagna 500 euro al mese, posso comunque mettere a carico i nostri figli?

R. Per poter mettere a carico i figli, l'altro genitore deve essere disoccupato. Per stato di disoccupazione si intende quella condizione per cui la persona abbia reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro al CPI e sia priva di lavoro ovvero con un reddito da lavoro pari o inferiore alla soglia minima esclusa da imposizione fiscale, vale a dire, nel caso di rapporto di lavoro subordinato euro 8145,00. Questo importo si calcola su base prospettica, pertanto, anche il rapporto di pochi mesi può comportare la sospensione ovvero la decadenza dello stato di disoccupazione. **Si consiglia di verificare la condizione presso il Centro per l'impiego di competenza.**

21) D. Nella domanda di partecipazione, nella parte relativa al coniuge a carico, si deve compilare la voce “iscritto presso il Centro per l’Impiego di”, dove trovo questa informazione?

R. Per essere iscritti al CPI, il coniuge ovvero il convivente o il partner in unione civile deve aver reso la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che è la dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona. Inoltre occorre essere privo di lavoro ovvero essere occupato con un rapporto di lavoro subordinato che generi un reddito prospettico pari o inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, che per il lavoro subordinato equivale a euro 8145,00, mentre per il lavoro autonomo corrisponde ad euro 4800,00. **Si consiglia di verificare la condizione presso il Centro per l’impiego di competenza.**

22) D. Mio figlio sta svolgendo un tirocinio, posso metterlo a carico?

R. Il tirocinio non è configurabile come rapporto di lavoro, ma l’indennità di svolgimento mensile è soggetta a imposizione fiscale ai fini IRPEF. Infatti, le somme corrisposte a titolo di indennità per tirocini formativi, di orientamento o inserimento al lavoro sono considerate redditi assimilati a lavoro dipendente, secondo quanto disposto dall’articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR e come chiarito dalla circolare MEF n. 326/1997 (Interpello 51 del 12.02.2020 dell’Agenzia Entrate).

Si ricorda che per l’inserimento a carico dei figli, questi devono essere privi di reddito oppure avere un reddito, al lordo degli oneri deducibili, inferiore o uguale ad euro 2840,51. Se il figlio ha meno di 24 anni il limite di reddito da non superare è euro 4000.

23) D. Se sono separato legalmente o divorziato e i miei figli vivono con l’altro genitore ma corrispondo il mantenimento, posso metterli a mio carico?

R. No, perché devono risultare nello stesso stato di famiglia del partecipante all’Avviso.

24) D. Se io e il mio coniuge partecipiamo entrambi all’avviso, i nostri figli possono essere messi a carico di entrambi?

R. Sì. Se entrambi i genitori partecipano al bando, il carico dei figli è riconosciuto ad entrambi e ciascuno può mettere a carico rispettivamente l’altro genitore, se ricorrono le condizioni sopra indicate (risposta n.18);

25) D. Cosa si intende per famiglia monoparentale?

R. La famiglia monoparentale è quella famiglia in cui sia presente un unico genitore. La condizione di famiglia monoparentale si rileva dallo stato di famiglia, in cui non deve essere presente l’altro genitore.

26) D. Dove è possibile trovare tutte le informazioni relative alla procedura dell’avviso?

R. E’ possibile trovare tutte le informazioni sul sito della Regione Lazio al seguente indirizzo: www.regione.lazio.it oppure sul sito Spazio Lavoro all’indirizzo: <http://spaziolavoro.regione.lazio.it/>, telefonando al n. verde 800 81 82 82 oppure inviando una e- mail a callcenterimpiego@regione.lazio.it ovvero telefonando al proprio CPI, presso cui è comunque utile accertare le condizioni di partecipazione (stato di disoccupazione, data della DID, iscrizione alle liste disabili)

27) D. Quando scade il Bando?

R. Il termine di scadenza per la raccolta delle domande di partecipazione è il 29 gennaio 2021.

28) D. La pensione di invalidità viene considerata reddito imponibile?

R. I sostegni economici agli invalidi civili possono essere di natura assistenziale oppure contributiva.

La pensione di invalidità civile, riconosciuta agli invalidi al 100%, e l'assegno di assistenza, riconosciuto agli invalidi civili con percentuale di invalidità superiore o uguale al 74%, sono provvidenze economiche a **carattere assistenziale**, cioè slegate dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario e non vengono computate nel reddito IRPEF personale, così come l'indennità di accompagnamento.

L'assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità e la pensione di invalidità specifica sono, invece, trattamenti economici correlati a requisiti contributivi e assicurativi del beneficiario e vengono conteggiati ai fini IRPEF.

29) D. Ho visto che molti datori di lavoro indicano tra i requisiti il possesso dell'ECDL, io sono in possesso della certificazione ICDL di base, posso partecipare per quei posti di lavoro?

R. La certificazione ICDL equivale a ECDL e sulla spendibilità della certificazione si riporta il parere dell'AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico) che si è espressa sull'argomento: "l'AICA, in qualità di Ente garante per l'Italia della certificazione ICDL relativamente ai vari pareri che vengono richiesti circa le certificazioni ICDL richiamate in vari bandi di concorso e di selezione, ritiene che nel caso in cui in un bando o avviso pubblico si faccia genericamente riferimento a una certificazione ICDL, senza alcuna indicazione più specifica sul tipo e livello di certificazione indicata, si debba necessariamente intendere valida una qualsiasi delle Certificazioni ECDL / ICDL".

Pertanto, stante quanto previsto, Lei può partecipare all'avviamento per quei posti di lavoro.

30) D. In fase di avviamento devo produrre la certificazione ECDL/ICDL?

R. **NO.** Non è necessario produrre la certificazione, sarà sufficiente auto-dichiarare il possesso del certificato ECDL/ICDL, indicando tutti gli estremi utili (scuola e anno di conseguimento). L'amministrazione regionale verificherà l'autenticità della autodichiarazione, rilasciata in occasione della partecipazione all'Avviso pubblico, presso il *Test Center* dove lei avrà dichiarato di aver conseguito il certificato nonché l'accreditamento della scuola, sul sito dell'ente nazionale certificatore: <https://www.icdl.it/certificati-e-registri>

31) D. Non sono in possesso di nessuna delle certificazioni ECDL/ICDL, ma ho dimestichezza sull'uso del PC e so usare molto bene tutti i programmi e le applicazioni, posso partecipare ai posti di lavoro dove richiedono il possesso dell'ECDL.

R. **NO.** È obbligatorio autodichiarare il possesso della certificazione ECDL/ICDL nel caso in cui il datore di lavoro abbia espressamente richiesto il possesso del titolo

32) D. Quale titolo o requisito devo inserire nella domanda nel campo “eventuale altro requisito”?

R. È opportuno indicare l’eventuale possesso di uno degli altri requisiti richiesti dai datori di lavoro (per esempio: l’ECDL). Si ricorda comunque, che anche nel caso in cui non sia stato indicato nulla, sarà comunque possibile integrare la dichiarazione al momento della proposta di avviamento [**i titoli di studio superiori alla licenza media, così come tutti gli altri titoli, gli attestati, le qualifiche possedute ed i certificati ulteriori non concorrono alla determinazione del punteggio in graduatoria**].

33) D. Al momento dell’avviamento, nel caso in cui rientrassi in graduatoria in una posizione utile, posso scegliere qualsiasi datore di lavoro?

R. Sì, è possibile scegliere tra tutti i posti di lavoro ancora disponibili presso l’ambito territoriale provinciale di riferimento che non siano ancora stati scelti e assegnati ai candidati classificatisi prima, ma la scelta sarà comunque vincolata al possesso degli eventuali ulteriori requisiti richiesti da quello specifico datore di lavoro. (Ad esempio: per poter essere avviato presso un datore di lavoro che abbia chiesto il requisito della certificazione ECDL, sarà necessario dichiarare, in fase di avviamento, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso della relativa certificazione).

34) D. Come si certifica la conoscenza della lingua straniera richiesta da alcuni datori di lavoro?

R. La conoscenza della lingua straniera sarà autocertificata al momento della proposta di avviamento. Si ricorda comunque che, trattandosi di un avviamento a selezione, le competenze linguistiche, così come ogni altra competenza, qualifica, capacità, esperienza, attitudine, abilità e disponibilità, saranno accertate dal datore di lavoro al momento della selezione interna;

35) D. In alcuni casi nell’elenco dei posti disponibili è indicato, tra i requisiti ulteriori, il possesso dell’ECDL oppure un attestato inerente gli elementi di informatica rilasciato da un ente pubblico, cosa significa?

R. Significa che quel datore di lavoro non ha ritenuto indispensabile il possesso della certificazione ECDL/ICDL, ma ritiene comunque necessario che il candidato possieda delle competenze di informatica di base. In questo caso saranno ritenuti validi tutti gli attestati che riconoscano le abilità informatiche, rilasciati dagli enti certificatori accreditati. Si ricorda che comunque le competenze saranno valutate dal datore di lavoro in fase di prova di selezione.

36) D. Cosa si intende, secondo quanto riportato nell’Avviso, che gli Uffici si riservano la facoltà di valutare, anche con l’eventuale supporto del Comitato Tecnico Disabili, la compatibilità allo svolgimento delle mansioni, corrispondente al profilo professionale descritto dal datore di lavoro, rispetto alle risultanze della diagnosi funzionale nonché della scheda di definizione delle capacità socio-lavorative afferente la persona con disabilità da avviare?

R. Si intende che gli Uffici SILD potranno valutare l’eventuale palese incompatibilità tra le mansioni espresse nella declaratoria presentata dal datore di lavoro per quello specifico profilo professionale e le risultanze delle residue capacità lavorative indicate nella diagnosi conclusiva funzionale. Pertanto, qualora sia espressamente indicato che le mansioni da svolgere siano incompatibili con la disabilità rilevata, i competenti uffici regionali potranno respingere l’avviamento presso quello specifico datore di lavoro.

37) D. In caso di avviamento, è prevista una prova di selezione presso lo specifico datore di lavoro? In caso affermativo, com'è organizzata la prova di selezione e su quali materie verte e su quali argomenti occorre prepararsi?

R. Sì, è prevista una prova di selezione organizzata e gestita dal datore di lavoro pubblico. L'ente pubblico deve nominare di un'apposita commissione a cui è demandata la predisposizione delle prove selettive di idoneità. Si tratta di una prova di selezione a cui dovranno partecipare tutti coloro che verranno avviati a quello specifico datore di lavoro. La Regione Lazio non ha competenza nella gestione e nello svolgimento della prova di selezione e non conosce in anticipo le modalità, le formalità e i tempi di svolgimento delle prove. Si ricorda comunque che presso ciascun datore di lavoro pubblico o privato si procederà all'avviamento di un numero di persone disabili corrispondente al numero dei posti disponibili indicati nell'allegato B) del presente Avviso per quello specifico datore di lavoro, pertanto la prova selettiva non è una valutazione comparativa, ma una verifica dell'idoneità alle mansioni corrispondenti al profilo professionale richiesto.

38) D. Non ho percepito alcun reddito nel 2019, quale casella devo spuntare nella domanda di partecipazione in riferimento al reddito?

R. In caso in cui non sia stato percepito alcun reddito personale valido ai fini IRPEF occorre selezionare la prima casella (vedi risposta 8)

DICHIARA

- di non aver percepito alcun reddito** nel corso dell'anno 2019 *oppure* **di aver percepito un reddito complessivo lordo personale comprensivo del patrimonio immobiliare inferiore agli 8.000 €** e non comportante l'obbligo di dichiarazione fiscale;

Invece occorre lasciare in bianco il campo in cui sono richieste le modalità di rilevazione del reddito

Nel caso in cui si stato percepito un reddito inferiore ad euro 8.000, ma sia stato comunque necessario compilare la dichiarazione dei redditi (Ad esempio qualora si abbiano avuti più rapporti di lavoro e dunque più di una certificazione unica) sarà necessario selezionare sempre la prima casella: "DICHIARA [] di non aver percepito alcun reddito nel corso dell'anno 2019 oppure di aver percepito un reddito complessivo lordo personale comprensivo del patrimonio immobiliare inferiore agli 8.000 € e non comportante l'obbligo di dichiarazione fiscale".

Mentre, nelle modalità di rilevazione del reddito, sarà necessario indicare la certificazione dei redditi presentata [Mod. 730 oppure Modello Unico].

39) D. Occorre indicare il dato ISEE?

R. No, non dev'essere indicato il dato ISEE ed è errato riportarlo nella domanda. Il dichiarante deve indicare il proprio reddito personale imponibile valido ai fini IRPEF [Reddito del DICHIARANTE]

40) D. Abito a casa con i miei genitori, devo indicare anche il loro reddito?

R. Gli ascendenti (genitori, nonni, ecc.), così come i fratelli, le sorelle, zii e nipoti non sono compresi tra i familiari che possono essere messi a carico. Nella domanda il dichiarante deve indicare il proprio reddito personale complessivo valido ai fini IRPEF, derivante da lavoro subordinato, autonomo, occasionale o parasubordinato, e da beni mobili e immobili, percepito nel corso dell'anno 2019 e riferito alla dichiarazione dei redditi 2020.

E' importante indicare, nel caso in cui si stia attualmente svolgendo un rapporto di lavoro, il reddito effettivo ovvero prospettico derivante dal lavoro in corso.

Per i familiari a carico è sufficiente dichiarare che questi sono privi di reddito oppure non percepiscono redditi, al lordo degli oneri deducibili, superiori ad euro 2840,51 (4000 per i figli minori di 24 anni).

41) D. Percepisco il reddito di cittadinanza, devo indicarlo?

R. No. Non devono essere dichiarate le somme percepite per ragioni assistenziali, così come non dev'essere indicato quanto percepito dal nucleo familiare se beneficiario di reddito di cittadinanza.

42) D. Lavoro con un contratto di 5 ore/settimanali, posso presentare la domanda di partecipazione all'avviso per l'avviamento dei disabili?

R. Per poter presentare la domanda di partecipazione occorre, tra gli altri requisiti, **essere in stato di disoccupazione, con una DID ATTIVA e con un'iscrizione antecedente il 15/12/2020** presso uno dei CPI della Regione Lazio.

Lo STATO DI DISOCCUPAZIONE è la condizione di colui che abbia reso la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), sia privo di lavoro ovvero sia occupato in un impiego di modesta entità, cioè con un rapporto di lavoro subordinato che generi un reddito prospettico pari o inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, che per il lavoro subordinato equivale a euro 8145,00, mentre per il lavoro autonomo corrisponde ad euro 4800,00.

Si consiglia di verificare la condizione presso il Centro per l'impiego di competenza.

Dunque, se il rapporto di lavoro è di modesta entità e la DID è attiva è possibile partecipare all'avviso.

43) D. Cosa si intende per reddito prospettico?

R. Il REDDITO PROSPETTICO è una sorta di **reddito presuntivo stimato su base annua**, esso si calcola moltiplicando la retribuzione netta mensile per 12, così da ricavare il reddito che potenzialmente sarebbe prodotto in un anno di lavoro.

Per spiegare il concetto occorre fare un'importante premessa:

Lo stato di disoccupazione si conserva anche nel caso in cui si svolga un'attività lavorativa, ma solo se il reddito annuo prospettico sia pari o inferiore rispettivamente a:

- € 8.145 annui per il lavoro subordinato

- € 4.800 annui per il lavoro autonomo;

Occorre dunque stabilire se il rapporto di lavoro instaurato sia idoneo a produrre potenzialmente nell'anno un reddito superiore alle soglie indicate, indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro.

A titolo dimostrativo si riporta il seguente esempio :

- Tizio è stato assunto il 01.07.2020 con un contratto di 8 mesi e una retribuzione mensile pari a € **800. Il reddito prospettico annuo di Tizio sarà pari a 9.600 [Reddito mensile x 12]**

Nel caso in esempio Tizio non risulterebbe DISOCCUPATO PERCHÉ IL REDDITO DA LAVORO SUBORDINATO SUPEREREBBE LA SOGLIA ANNUA.

Pertanto, come disposto dalla Circolare n.1/2019 dell'ANPAL, il lavoratore che percepisse un reddito netto di euro 680 mensili non potrebbe presentare la domanda di partecipazione se il contratto di lavoro era in corso di svolgimento nel periodo di pubblicazione dell'avviso (15/12/2020) ovvero di raccolta delle domande (18/01/2021 – 29/01/2021), perché il candidato risulterebbe privo della condizione di disoccupazione (lo status è comunque sospeso a prescindere dalla durata del rapporto lavorativo).

Si consiglia di verificare la condizione presso il Centro per l'impiego di competenza.

44) D. Sono in CASSA INTEGRAZIONE, posso partecipare all'Avviso?

R. La CIG (Cassa Integrazione Guadagni) Ordinaria, Straordinaria, in deroga, i FIS ORDINARI e STRAORDINARI sono tutti strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, pertanto la persona che percepisce questi ammortizzatori ha in corso un valido rapporto di lavoro (infatti l'ammortizzatore sostituisce in percentuale la retribuzione dovuta dal datore di lavoro nella circostanza in cui il rapporto lavorativo venga totalmente o parzialmente sospeso).

Si ricorda che la partecipazione all'Avviso è riservata a coloro che sono DISOCCUPATI.

Per la condizione di disoccupazione si rimanda alla risposta n.42.

Per il calcolo del reddito prospettico si rimanda alla risposta n.43 e si sottolinea che questo è calcolato sulla retribuzione mensile che sarebbe stata percepita se il rapporto lavorativo non fosse stato sospeso.

45) D. Ho compilato il form on line, cosa devo inserire sul sistema informatico?

R. LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN PDF È LA SEGUENTE:

1. Domanda di partecipazione interamente compilata in ogni parte che sia necessario valorizzare, completa di tutte le pagine, firmata e datata IN FORMATO PDF **[Si raccomanda di stampare la domanda, compilare tutte i campi utili, firmarla, scannerizzarla e caricarla sul sistema]**
2. Copia documento di identità in corso di validità FRONTE E RETRO;
3. Copia del Verbale di invalidità oppure idonea certificazione, Decreto, Sentenza o giusto provvedimento;
4. copia della relazione conclusiva ai sensi della l.68/99 e ai sensi dell'art.6, comma 1 del DPCM13/01/2000 oppure, se non ancora in possesso, copia della richiesta inoltrata all'amministrazione competente (all'Ufficio INPS territorialmente competente, alla Commissione Medica Militare ovvero all'INAIL);
5. Copia del verbale di invalidità relativo agli eventuali carichi familiari (in mancanza verrà attribuito il punteggio minimo di 5 punti);
6. Permesso di soggiorno (obbligatorio solo per i cittadini non comunitari);

Si raccomanda di inserire ogni documento completo di tutte le pagine di cui è composto, in formato PDF e nel relativo campo del form on line

46) D. Cosa si intende per Diagnosi FUNZIONALE?

R. La Diagnosi Funzionale è un documento rilasciato dall'INPS che reca in genere la seguente dicitura

COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO
DELLA CAPACITÀ GLOBALE AI FINI DEL COLLOCAMENTO MIRATO
(Legge 12 marzo 1999 n. 68 - DPCM 13 gennaio 2000)

È composta da circa 7/8 pagine e vi è contenuta una relazione socio-lavorativa in cui sono annoverate le capacità lavorative residue della persona


RELAZIONE CONCLUSIVA DI VISITA COLLEGIALE
ai sensi della L. 68/99 "Collocamento obbligatorio dei disabili"

Il documento è redatto dalla commissione medica legale e riporta in alto la dicitura collocamento mirato L.68/99.

Attenzione! La relazione è correlata al verbale di invalidità, pertanto le percentuali di invalidità nei due documenti dovrebbero corrispondere. Qualora non fosse così, perché vi sia stato un aggravamento dell'invalidità oppure una remissione della patologia, occorre richiedere all'INPS una nuova visita per l'aggiornamento della relazione funzionale.

In alternativa, qualora il candidato non sia in possesso della Diagnosi Funzionale, alla domanda è possibile allegare la copia della ricevuta della richiesta inoltrata all'Ufficio INPS territorialmente competente.

Di seguito il modello tipo:



INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Ricevuta di presentazione Domanda Invalidità Civile

SEDE: _____

Si attesta che il Sig.

NOME: _____ COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____ NATO/A IL: _____

A: ROMA PROV: RM

DOCUMENTO D'IDENTITÀ: _____ NUMERO: _____

RILASCIATO DA: _____ IN DATA: _____

ha presentato in data _____ la domanda di primo riconoscimento di Invalidità civile con N° protocollo INPS _____ e N° certificato _____, relativa alle seguenti prestazioni con il seguente esito:

Domanda ricevuta

COLLOCAMENTO MIRATO con N° domus _____ richiesta ricevuta

Dichiara di essere stato riconosciuto invalido civile con percentuale del % _____ con verbale del: _____ Sede ASL: A.S.L. RMF

Appuntamento a visita

Il luogo e la data di invito a visita verranno comunicati a breve.

Per la domanda presentata sono stati acquisiti i seguenti dati:

Titolare

Cittadinanza: Italiana Stato civile: _____
Professione: _____ Telefono: _____
Cellulare: _____ Email: _____

Recapiti

Residenza: VIA _____

Delega al Patronato